

Studio Legale Avv. Andrea Petta
Via Roma 58, Carpinone (Is) 86093
Cell. 334-7460034
andrea.petta@pec.it
andreapetta28@live.com

TRIBUNALE DI ISERNIA
In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151c.p.c.

Per i sig.ri: SIRAVO GIOVANNI Rosario (C.F. SRV GNN 68H18 E335J), nato ad Isernia il 18.06.1968 ed ivi residente in via Giulio Tedeschi n.68/a, **MARIANI MARIA ANTONIETTA** (C.F. MRN MNT 73D66 C034N), nata a Cassino il 26.04.1973 e residente in Isernia alla via Palatucci n. 6/A e **MARIANI SALVATORE ROSARIO** (C.F. MRN SVT 73R07 E778M), nato a Macchia d'Isernia il 07/10/1973 e residente in Isernia alla via Erennio Ponzio n. 56, rappresentati e difesi, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 18, co. 5, DM n. 44/2011, dall'**Avv. Andrea Petta** (C.F. PTT NDR 84S28 E335A), presso il cui studio in Carpinone (IS) alla Via Roma n. 58 elettivamente domiciliario;

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec **andrea.petta@pec.it**;

(ricorrenti)

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* in Campobasso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato alla Via Garibaldi 124;

(resistente)

nonché contro

Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Via Berta – Isernia, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso alla Via Garibaldi 124;

Ufficio Scolastico regionale per il Molise, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Campobasso alla Via Garibaldi 25, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso alla Via Garibaldi 124;

e contro



i docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Isernia e in cui i ricorrenti sono attualmente iscritti in seconda fascia, classe di concorso A046 valide per gli aa.ss. 2020-2022, nonché i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" dei ricorrenti nella I e II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Isernia, valide per il triennio 2020/2022, classe di concorso A046, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

(altri resistenti)

FATTO

I ricorrenti sono laureati in Giurisprudenza, con diplomi di laurea conseguiti rispettivamente in data 13/10/1994 (Siravo Giovanni Rosario), 16/07/1998 (Mariani Maria Antonietta) e 26/02/1998 (Mariani Salvatore Rosario (*doc. nn. 8, 8/a e 8/b*)).

In data 16.06.2020, Siravo Giovanni e Mariani Salvatore, ed in data 23.06.2020, Mariani Maria Antonietta, hanno conseguito i 24 cfu richiesti per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie provinciali scolastiche (*doc. n. 7, 7/a e 7/b*), richiesti dalla O.M. 60/2020 (*doc. n. 1*), ed hanno prodotto la relativa domanda di inserimento (*doc. n. 3, 3/a e 3/b*), che era la sola che potevano presentare in quanto il sistema on-line del MIUR non consentiva agli aspiranti la presentazione della medesima domanda per l'inserimento nella prima fascia delle GPS per l'ambito territoriale di Isernia.

In data 30.09.2020, tutti e tre gli istanti presentavano all'ufficio scolastico provinciale di Isernia diffida finalizzata all'inserimento nella prima fascia delle GPS, stante il valore abilitante del titolo di studio congiunto ai 24 cfu di cui all'art. 5 comma 1 lett. B) del d. lgs. 59/17 (*doc. n. 4, 4/a e 4/b*).

Tale diffida veniva riscontrata dall'Ufficio convenuto in data 09.11.2020, con nota di diniego a firma del dirigente titolare dell'USR, Dott.ssa Sabatini Anna Paola (*doc. n. 5*), trasmessa al solo Siravo Giovanni, mentre la sig.ra Maria Antonietta Mariani ed il sig. Mariani Salvatore non ricevevano alcun riscontro.

La risposta dell'USR Molise appare quanto meno confusa e chiaramente erronea e infondata sotto due ordini di motivi.

In primo luogo, l'ufficio testualmente recita nella nota, " **il prof....ha presentato istanza di partecipazione nelle GPS per le supplenze ITP sc. Secondaria di I e II**



grado...”. A dire il vero i ricorrenti non hanno mai presentato una domanda del genere, non sono ITP e non possono accedere alla scuola secondaria di I grado; sono laureati in giurisprudenza e in possesso dei 24 cfu in materie pedagogiche ed hanno presentato domanda di inserimento nelle GPS ambito provinciale di Isernia per la classe di concorso A046 e l’hanno presentata per la II fascia perché obbligati, dal momento che il sistema non gli consente A PRIORI la presentazione della domanda in I fascia!

In secondo luogo, l’ufficio dichiara che il ricorrente non avrebbe dichiarato nella domanda di inserimento il possesso dei 24 cfu richiesti dalla O.M. 60/2021.

Nulla di più falso! Forse bisognerebbe chiarire all’ufficio che laddove a pagina due della domanda si legge categoria di appartenenza “*Possesso dei titoli di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) d. lgs. 59/17*”, tali titoli sono proprio i 24 cfu in materie psico-pedagogiche.

Fatta tale necessaria premessa, si illustra la normativa vigente in materia, che, per i ricorrenti che hanno ricevuto la risposta del Miur, potrebbe risultare inutile dal momento che l’ufficio ha negato l’accesso in prima fascia **solo ed esclusivamente** su tali erronee motivazioni, le quali risultando sconfessate da quanto innanzi dedotto e dalla documentazione allegata, appaiono del tutto illegittime.

Con ciò a dire che la **dimostrazione della illegittimità del diniego** all’inserimento nella prima fascia delle GPS, è assorbente rispetto ad ogni altro aspetto giuridico sotteso a tale questione che pure si è posto in casi analoghi.

Ad ogni modo appare fuori dubbio, per quanto di seguito esposto, che i ricorrenti tutti, sono in possesso di titolo legittimanti l’inserimento nella prima fascia delle G.P.S. dell’ambito territoriale di Isernia per le classi di concorso A046.

Il diploma di laurea ed i 24 Cfu (credito formativo universitario) in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall’art. 5 D.Lgs 59/2017.

I ricorrenti sono in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguita rispettivamente nell’anno 1994 il Siravo e nell’anno 1998 Salvatore e Maria Antonietta Mariani, e dei 24 Cfu in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle



metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi di cui al D.Lgs 59/2017.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu in specifici SSD (settori scientifico disciplinari).

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 legge 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 Cfu.

Pertanto, l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Di contro, **il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale n. 374/2017, incidentalmente impugnato**, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella prima fascia aggiuntiva delle GPS della provincia di Isernia per la classe di concorso A046.

In sostanza, le capacità e qualità didattiche che consentiranno ai ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati, determinano la totale illegittimità del rifiuto all'iscrizione nella I fascia delle GPS triennio 2020/2022, in quanto tale rifiuto è basato esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

In conclusione, il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati **non consente, invece, l'accesso alla prima fascia delle G.P.S.!**

L'esclusione è illegittima.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che gli permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto



evidente che escluderli dalla I fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando la **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella Ia fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplina in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prima fascia delle G.P.S. , anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Sul punto, si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110, legge 107/2015.

Ma, nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della



laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati, in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno, è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella I fascia aggiuntiva delle G.I.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

Preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto: da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale



conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di Accesso al concorso riservato ed oggi impugnato; dall'altro, **a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".**

È lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 - che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti e individua normativamente il percorso di abilitazione inteso quale il conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento.

In ogni caso, le parti ricorrenti non possono, sulla scorta del DM 374/2017, essere inseriti nella prima fascia delle GPS in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale.

Parti ricorrente hanno presentato domanda di inserimento in seconda fascia in base al O.m. 60/2020 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie.

Ad oggi, inopinatamente, sono inseriti nella seconda fascia delle G.P.S. nonostante che i titoli in possesso li qualificano come docenti abilitati all'insegnamento.

Tutto ciò premesso in fatto, agiscono in giudizio, i ricorrenti per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Illegittimità della O.M. 60/2020 e di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, nella parte in cui non consentono ai ricorrenti l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente ad essere inseriti nella prima fascia delle G.I.

Invero, l'O.M. 60/2020, all'articolo 3 comma 6 lett. B, prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle G.P.S. i soggetti in possesso del titolo di studio previsto per la corrispondente classe di concorso e dei CFU/CFA o esami aggiuntivi o eventuali titoli



aggiuntivi previsti dalla normativa vigente. In particolare, hanno accesso, coloro che siano in possesso, tra i vari requisiti, dei titoli di cui all'art. 5 comma 1 lett b) del D. lgs. 59/17.

Non si comprende perché tale requisito, ossia il possesso del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari o accademici garantiscano l'accesso ai concorsi per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato in qualità di docente, considerando dunque il candidato abilitato all'insegnamento, e non gli consenta invece l'accesso alla I fascia delle GPS.

Da ciò discende che l'O.M. 60/2020 è illegittima perchè emessa in violazione della normativa primaria e va disapplicata per le ragioni che seguono.

I ricorrenti sono, quindi, in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea e dai 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso loro di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che gli stessi sono in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art.1, comma 110.

Si ritiene, pertanto, che i ricorrenti siano abilitati all'insegnamento e possano essere inserita nella prima fascia delle GPS della provincia di Isernia.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 (cd. Buona Scuola), ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato*



dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione assume per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... ”.

Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art 1, comma 181, della legge 107/2015.

Con tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega 107/2015, che espressamente continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso **scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei tre anni di servizio “ovvero del conseguimento dei 24 cfu”** (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

L'equiparazione legislativa che il titolo di accesso ai futuri concorsi è costituito dall'abilitazione, definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS, viene superata D.Lgs 59/2017 a decorrere dal concorso successivo in cui non è più previsto quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.

Infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio .

In conclusione, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito ed identificato nel conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Ciò è confermato da espressa disposizione legislative. Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che è stato bandito nel mese di giugno 2018: “...In procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in



ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..”.

Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo **5 del D.Lgs 59/2017**: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

- a. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b. 24 crediti formativi universitari o accademia, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... ”.*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico- disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu o 36 mesi di servizio.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2823/2019 del 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie*



erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art.1,comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi...omissis...PQM dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..." (cfr. doc. 4).

Anche il **Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019** ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.

La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti,



ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017,



*sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. **P.O.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ...** " (doc. 8).*

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S., anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che gli permetterà di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escluderli dall'accesso alla Ia fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati. Di conseguenza, l'accesso alla I fascia non può essere precluso a coloro che siano in possesso dei 24 CPU in specifici settori scientifico disciplinari.

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano **la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso**



dei 24 Cfu.

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla I fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla nonna di cui all'art.1, comma 110, legge 107/2015.

In altri termini:

se il Legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che *"a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ..."*;

se il Legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

- a. *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le CLassi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b. *24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.."*;

è evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.



I ricorrenti, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vantano, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella I fascia delle G.P.S. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto, si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

2. Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La fondatezza della domanda di parte ricorrente deve essere valutata anche luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, “*Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249*” ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: “*Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*” che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi autorizzati dal Ministero dell'istruzione,



dell'università e della ricerca possono accedere gli insegnanti abilitati”

Quindi, il D.M. 249/2010 - ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato “*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*”, quanto segue: “... *b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 10 al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente...*”.



Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."*

Dunque, il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione, la ineludibile regola del sillogismo non consente altra deduzione:

a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;

b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che gli consente l'accesso ai corsi di sostegno.

* * * * *

L'O.M. 60/2020 è illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una *reformatio in pejus* del criterio di selezione.

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento; è significativo evidenziare come **la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.**

Le procedure c.d abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".



Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il Legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e il d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante “*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE*”.

Si richiamano le definizioni normative riportate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea



rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”;

- c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
- d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dello Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 3911998) ciò che emerge è che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento** (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione in



Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.



Tutto ciò premesso, le parti ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi

RICORRONO

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Isernia, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, Voglia:

- I. In via principale**, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare:
- a) la illegittimità della esclusione avverso l'inserimento dei ricorrenti in prima fascia delle G.P.S. dell'ambito territoriale di Isernia per le classi di concorso A046;
 - b) che i ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 Cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserire i ricorrenti nella prima fascia (I fascia) delle G.P.S. dell'ambito territoriale di Isernia per la classe di concorso A046 ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e pertanto si versa un contributo unificato pari a € 259,00.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) O.M. 60/2020;
- 2) DM 92/2019 Specializzazione sostegno;
- 3 - 3/a - 3/b) Domanda inserimento prima fascia relativa ai tre ricorrenti;
- 4 - 4/a - 4/b) Istanza di inserimento in I fascia dei ricorrenti;
- 5) Diniego dell'amministrazione all'inserimento in I fascia relativa ai ricorrenti;
- 6) Visura inserimento dei ricorrenti in II fascia GPS. Isernia, del 14 gennaio 2020;
- 7 - 7/a - 7/b) Certificato conseguimento laurea + esami 24 Cfu;
- 8 - 8/a - 8/b) Certificato di laurea dei ricorrenti.

Carpinone (IS), 23.02.2021

Avv. Andrea Petta



Studio Legale Avv. Andrea Petta
Via Roma 58, Carpinone (Is) 86093
Cell. 334-7460034
andrea.petta@pec.it
andreapetta28@live.com

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali scolastiche (GPS) del personale docente, classe di concorso A046 valide per il biennio 2020/2022.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f.80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex lege Campobasso presso Avvocatura distrettuale dello Stato via Garibaldi 124

nonchè,

Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Via Berta - Isernia – Pec: uspap@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso via Garibaldi 124

-

-



Studio Legale Avv. Andrea Petta
Via Roma 58, Carpinone (Is) 86093
Cell. 334-7460034
andrea.petta@pec.it
andreapetta28@live.com

e

Ufficio Scolastico regionale per il Molise, in persona del legale rapp. P.t. con sede in Campobasso alla Via Garibaldi 25, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso alla Via Garibaldi 124.

* * * * *

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f.80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex lege Campobasso presso Avvocatura distrettuale dello Stato via Garibaldi 124



Studio Legale Avv. Andrea Petta
Via Roma 58, Carpinone (Is) 86093
Cell. 334-7460034
andrea.petta@pec.it
andreapetta28@live.com

nonché

Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Via Berta - Isernia – Pec *uspap@postacert.istruzione.it*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso via Garibaldi 124;

Ufficio Scolastico regionale per il Molise, in persona del legale rapp. P.t. con sede in Campobasso alla Via Garibaldi 25, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso alla Via Garibaldi 124;

Stante l'impossibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza.

Carpinone (IS), 23/02/2021

Avv. Andrea Petta

